

Le novità normative relative al bilancio d'esercizio

Lodi, 6 marzo 2009

Roberta Provasi

Università degli studi di Milano-Bicocca

roberta.provasi@unimib.it

Panorama legislativo

Riferimento	Descrizione
Effetti del D.Lgs 185/2008	Decreto anticrisi
D. Lgs. 28.02.2005 n. 38	Adozione dei principi contabili internazionali
D. Lgs. 2.2.2007 n. 32	Attuazione direttiva 2003/51 CEE
Documento IRDCEC	n. 1, ottobre 2008
Legge 24/12/2007	Finanziaria 2008

Soggetti non IAS

- Recepimento con la comunitaria 2007 di quattro CEE in tema di bilancio e revisione: Direttiva 65/2001 – Direttiva 51/2003 – Direttiva 46/2006 – Direttiva 43/2006
- Direttiva 65/2001 parzialmente recepita per informazioni in nota integrativa e relazione sulla gestione su strumenti finanziari con effetto dall'1/1/2005
- Direttiva 51/2003 parzialmente recepita per maggiore informazione con D. Lgs. 32/2007 per i bilanci esercizio 2008

Soggetti IAS

- Legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008): modifica alle regole fiscali per determinazione dell'imponibile

- Modifica direttive 78/660 sui conti annuali, 83/349 sui conti consolidati e 86/635 su conti annuali e consolidati di banche e istituti finanziari e 91/674 sui conti annuali e consolidati delle assicurazioni
- Uniformità ai principi contabili internazionali
- Prevalenza della sostanza sulla forma
- Possibilità di valutare attività diverse dagli strumenti finanziari al valore equo
- Possibilità di inserire nell'informativa di bilancio informazioni ambientali e sociali
- Contenuto comune della relazione di revisione
- Valutazione al valore equo di alcune attività per imprese di assicurazione

Soggetti non IAS: Direttiva 2003/51 non ancora recepita

- Divieto di capitalizzare costi d'impianto e ampliamento ricerca pubblicità
- Eliminazione del LIFO
- Scomputo delle azioni proprie dal P. netto e eliminazione della riserva
- Eliminazione criterio del costo per i lavori in corso su ordinazione
- Facoltà applicazione fair value per immobilizzazioni e strumenti finanziari destinati alla negoziazione
- Obbligo utilizzo fair value per i derivati
- Previsione schema di bilancio per società medio piccole (terzo schema)
- Previsione schemi di bilancio più sintetici
- Obbligo di fornire maggiori informazioni in Nota Integrativa
- Obbligo di redigere il rendiconto finanziario e prospetto di variazioni delle voci di P. Netto come documento separato
- Eliminazione dei conti d'ordine
- Adozione del criterio di prevalenza della sostanza sulla forma
- Iscrizione dei beni in leasing nel bilancio dell'utilizzatore

D. Lgs. del 30/12/2003 n. 394

- Introduce art. 2427 bis: integrazioni alla nota integrativa
- Modifica alla disciplina del bilancio in forma abbreviata
- Modifica alla disciplina della relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio
- Modifica alla disciplina della nota integrativa consolidata
- Modifica alla disciplina della relazione sulla gestione al bilancio consolidato

Limiti del bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis 1 c. CC):

- Attivo: da € 3.650.000 a € 4.400.000
- Ricavi: da € 7.300.000 a € 8.800.000

Limiti del bilancio consolidato (art. 27 1 c. D. Lgs 127/91):

- Attivo: da € 14.600.000 a € 15.500.000
- Ricavi: da € 29.200.000 a € 35.000.000

D. Lgs. 85/2008 approvato il 28.01.09

Art. 15, comma 13 – La valutazione dei titoli del circolante

“Considerata l’eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che NON adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, all’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all’esercizio successivo con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.

La valutazione dei titoli del circolante: aspetti essenziali



- 1) Soggetti che adottano i principi contabili nazionali;
- 2) Esercizio in corso alla data di entrata in vigore (29 novembre 2008);
- 3) Possibilità di derogare al principio della prudenza;
- 4) Titoli non durevoli
- 5) Valutazione a ultimo valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio o relazione semestrale regolarmente approvati
- 6) Eccezione per perdite durevoli di valore
- 7) Possibilità di proroga per esercizio successivo

Principio di prudenza e deroghe ai criteri di valutazione



Il principio prudenza, previsto dall'art. 2423-bis c.c. consiste nell'adottare criteri di valutazione che permettano di imputare al conto economico le “perdite presunte” ma non gli “utili sperati”

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Sono ammesse deroghe esclusivamente in casi eccezionali

La Nota Integrativa deve obbligatoriamente indicare la variazione quantitativa che si determina sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico a seguito della modifica del criterio di valutazione.

Requisito oggettivo

Titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio delle società

Titoli classificati nell'attivo circolante quali:

- Titoli di debito
- Titoli azionari quotati
- Titoli non quotati

In sostanza i titoli che trovano collocazione nell'attivo circolante nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Concetto di investimento non durevole (destinazione “funzionale”).

Occorre ricavarlo a contrariis dalla definizione di investimento durevole

Investimento durevole quello che, per scelta degli amministratori, è destinato ad essere mantenuto nel patrimonio aziendale quale investimento durevole (per i titoli fino alla scadenza)

Criterio di valutazione

Il criterio di valutazione per i titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie
MINORE TRA

- a) il costo di acquisto
- b) Valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato

Il DL 185/2008 prevede la possibilità di sospendere tale confronto.

Tranne il caso in cui si verifica una perdita durevole di valore:

- Occorre fare riferimento al concetto stabilito per i titoli immobilizzati (OIC n. 20);
- Identificare ragioni economiche gravi che abbiano carattere di permanenza temporale;
- Per i titoli quotati occorre fare riferimento ad un significativo ribasso nel listino che ha espresso un carattere di persistenza temporale l'assenza di elementi che lascino fondatamente ritenere probabile un'inversione di tendenza (oltre agli elementi previsti per le altre tipologie di titoli);
- Per gli altri titoli devono utilizzati tutti i dati e tutte le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente

Informazioni in Nota Integrativa

In particolare:

- 1) Criterio di valutazione adottato (riferimento a DL 185/2008);
- 2) Motivazione dell'eventuale deroga al divieto di cambiamento del criterio di valutazione adottato nel precedente esercizio e impatti patrimoniali, finanziari ed economici.

Aspetti critici

- 1) Concetto di bilancio approvato
- 2) Acquisto di titoli successivo all'ultimo bilancio e loro valutazione
- 3) Riserva in patrimonio netto

Direttiva 2003/51 CEE

- Modifica direttive 78/660 sui conti annuali, 83/349 sui conti consolidati e 86/635 su conti annuali e consolidati di banche e istituti finanziari e 91/674 sui conti annuali e consolidati delle assicurazioni
- Uniformità ai principi contabili internazionali
- Prevalenza della sostanza sulla forma
- Possibilità di valutare attività diverse dagli strumenti finanziari al valore equo
- Possibilità di inserire nell'informativa di bilancio informazioni ambientali e sociali
- Contenuto comune della relazione di revisione
- Valutazione al valore equo di alcune attività per imprese si assicurazione

D. Lgs. del 02/02/2007 n. 32

- Modifica alla disciplina della relazione sulla gestione di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato
- Modifica alla relazione di revisione redatta dal collegio sindacale se esercita il controllo contabile
- Modifica alla relazione di revisione al bilancio consolidato
- Eliminazione dall'esclusione del bilancio consolidato delle imprese con attività diverse
- Maggiore informativa sugli strumenti finanziari per le banche

Direttiva 2003/51 CEE: non ancora recepita

- Divieto di capitalizzare costi d'impianto e ampliamento ricerca pubblicità
- Eliminazione del LIFO
- Scomputo delle azioni proprie dal P. netto e eliminazione della riserva
- Eliminazione criterio del costo per i lavori in corso su ordinazione
- Facoltà applicazione fair value per immobilizzazioni e strumenti finanziari destinati alla negoziazione
- Obbligo utilizzo fair value per i derivati
- Previsione schema di bilancio per società medio piccole (terzo schema)
- Previsione schemi di bilancio più sintetici
- Obbligo di fornire maggiori informazioni in Nota Integrativa
- Obbligo di redigere il rendiconto finanziario e prospetto di variazioni delle voci di P. Netto come documento separato
- Eliminazione dei conti d'ordine
- Adozione del criterio di prevalenza della sostanza sulla forma
- Iscrizione dei beni in leasing nel bilancio dell'utilizzatore

La relazione sulla gestione

Con il D.lgs 32/2007, art. 1, che ha recepito la Direttiva n. 2003/51/CE , ha ridisegnato la Relazione sulla Gestione delle società di capitali che redigono il Bilancio in forma ordinaria.

A partire dai bilanci relativi all'esercizio avente inizio successivamente al 12/04/2007, ovvero dal bilancio chiuso al 31/12/2008 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare

NON è parte integrante del bilancio

NON ha uno schema obbligatorio

Il nuovo contenuto della Relazione sulla Gestione

- “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti”
- “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”

Il novellato 2 comma art. 2428 c.c

“L’analisi di cui al primo comma è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”.

Riflessioni sul primo comma art. 2428 c.c.

“fedele, equilibrata ed esauriente...”

Aggancio con i principi generali richiesti per la redazione del bilancio,
“rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa”;

“situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso”

- 1) Assetto della società (istituzionale, organizzativo tecnico/commerciale e produttivo);
- 2) Strategie competitive e funzionali e connessi risultati;
- 3) Fatti di rilievo (operazioni di finanza straordinaria, modifiche statutarie, modifiche di governance, operazioni con parti correlate)

Riflessioni sul primo comma art. 2428 c.c.

“situazione della società” ...implica investigazione di tipo dinamico

1) Orizzonte temporale

- a) retrospettiva, che illustri i dati e i risultati economico-finanziari relativi almeno agli ultimi tre esercizi;
- b) Concomitante, che guardi alle performance realizzate, in un’ottica di comparazione spaziale con i competitors operanti nel medesimo settore;
- c) Futura, che descriva le linee strategiche, ovvero piani e programmi da attuare.

Riflessioni sul primo comma art. 2428 c.c.

2) Natura delle informazioni

- a) Finanziarie
- b) Patrimoniali
- c) Economiche.

riferite sia:

- all'ambiente generale (politico, economico, culturale)
- all'ambiente specifico (mercato approvvigionamenti, capitali, sbocco)

opportunamente arricchita di ulteriori dati richiesti in funzione di specifiche fattispecie

Riflessioni sul primo comma art. 2428 c.c.

“andamento e risultato della gestione”

Le informazioni desumibili dalla relazione devono illustrare il contributo delle diverse aree gestionali alla formazione del reddito;

Si rende necessario la riclassificazione dei prospetti di bilancio

Il dettaglio delle informazioni va esteso anche ai “vari settori in cui ha operato (anche per il tramite di società controllate)

L’articolazione dell’informazione sarà:

- a) a livello complessivo;
- b) a livello di settore;
- c) a livello di singola controllata;

Riflessioni sul primo comma art. 2428 c.c.

Informazioni su rischi e incertezze

- 1) Problemi interpretativi dato che il rischio presuppone le incertezze. Ipotesi che i rischi riguardano il mercato e le condizioni interne di gestione e le incertezze i valori di bilancio;
- 2) La selezione delle informazioni, in quanto il legislatore richiede solo "le principali". Almeno dovranno essere fornite informazioni sui rischi che possono pregiudicare la continuità aziendale e quelli che possono influire in modo significativo sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società

Riflessioni sul primo comma art. 2428 c.c.

Ai fini dell'analisi dei fattori causali che alimentano il sistema dei rischi aziendali, il rimando è al documento emanato nel 2007 dal CNDCR in cui si distinguono i rischi interni ed esterni.

Rischi interni

- 1) efficacia/efficienza operativa
- 2) Delega
- 3) Risorse umane
- 4) Integrità
- 5) Informativa
- 6) dipendenza

Rischi esterni

- 1) mercato
- 2) normativa
- 3) concorrenza
- 4) contesto politico sociale
- 5) Eventi catastrofici

Devono inoltre essere descritte le misure adottate per il loro fronteggiamento

Riflessioni sul secondo comma art. 2428 c.c.

L'analisi di cui al primo comma deve essere "coerente con l'entità e la complessità degli affari della società".

- 1) La dimensione quali-quantitativa di tale analisi può essere stabilita solo dagli amministratori in base ai caratteri di dimensione, struttura, operatività, ecc.
- 2) L'analisi deve consentire al lettore del bilancio di conseguire un adeguato livello di informazioni idoneo a consentirgli una corretta interpretazione dell'andamento aziendale

Riflessioni sul secondo comma art. 2428 c.c.

Il secondo comma prevede che nella relazione possano confluire:

- a) Indicatori di risultato finanziari;
- b) Indicatori di risultato non finanziari;
- c) Informazioni inerenti all'ambiente;
- d) Informazioni inerenti al personale.

Riflessioni sul secondo comma art. 2428 c.c.

Indicatori di risultati finanziari:

- a) i criteri impiegati per la rielaborazione dei prospetti di bilancio;
- b) Delle modalità di computo di ratios
- c) del significato atteso agli indici medesimi

Roe	Indice di struttura secco
Roi	Indice di struttura allargato
Ros	Rigidità degli impieghi
Roa	Indice di indebitamento totale
Ebit	Indice di indebitamento finanziario
Incidenza OF	Quoziente di disponibilità
	CCN
	Quoziente di tesoreria
	Rotazione magazzino
	Rotazione crediti (debiti)

Riflessioni sul secondo comma art. 2428 c.c.



Indicatori alternativi di performance nella raccomandazione 2005 del CESR (The Committee of European Securities Regulators)

Il CESR con l’emanazione della raccomandazione n. 05-178b del 3 novembre 2005, ha sollecitato l’elaborazione e la diffusione degli indicatori alternativi di performance.

La raccomandazione distingue tra “defined measures”(dati contenuti nei conti di bilancio) e “alternative performamces measures”(grandezze derivate da dati di bilancio o derivate da altre fonti contabili o extra contabili) per es. utili operativi, utili monetari, posizione finanziaria netta (in allegato lo schema di calcolo),i livelli di produzione, i flussi di cassa operativi prospettici.

Riflessioni sul secondo comma art. 2428 c.c.

Indicatori di risultato non finanziari

Da preveder qualora contribuiscano ad una più chiara informazione sulla situazione aziendale. Indicatori selezionati tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impresa con riferimento a 4 aree:

- 1) Posizionamento sul mercato;
- 2) Customer satisfaction
- 3) Efficienza fattori/processi
- 4) innovazione

Riflessioni sul secondo comma art. 2428 c.c.

Informazioni attinenti all'ambiente

Indicatori relativi:

- a) alle politiche di tutela e di gestione, sotto forma di investimenti effettuati (per adeguamento degli impianti o per attivazione di nuovi processi operativi eco-compatibili, ecc.)
- b) All'impatto dei processi produttivi sul territorio, in termini di consumo delle risorse naturali, di produzione degli sprechi, di emissione di sostanze inquinanti.

Tali indicatori possono a loro volta essere distinti in due principali categorie:

- 1) di contesto, inerenti allo scenario socio-economico in cui sono compiuti gli interventi/investimenti;
- 2) di processo, attinenti invece agli aspetti operativi della gestione (reporting su tematiche ambientali, ecc.)

Riflessioni sul secondo comma art. 2428 c.c.

Informazioni relative al personale

Le informazioni da far convergere devono riguardare:

- a) La composizione e il turnover;
- b) La formazione
- c) Le modalità retributive
- d) Le misure di sicurezza adottate

Sia con riguardo alle informazioni ambientali che relative al personale unitamente agli indicatori è necessario un format descrittivo che illustri e descriva le politiche ambientali operate, gli investimenti compiuti, l'ottenimento di eventuali certificazioni, ecc.

Riflessioni sul comma sesto bis) art. 2428 c.c.



- 6 bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
- a) Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - b) L'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari

Ai fini delle informazioni il rimando è agli IAS 32-39, inerenti agli strumenti finanziari, e all'IFRS 7, i principali rischi finanziari sono:

- a) Rischio di credito;
- b) Rischio di liquidità;
- c) Rischio di mercato, da distinguere in rischio di valuta, rischio di tasso d'interesse sul fair value, rischio di tasso di interesse sui flussi finanziari, rischio di prezzo.

Bilancio consolidato: Relazione sulla gestione

- 1) Stesse modifiche apportate alla relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio;
- 2) La società che redige il bilancio consolidato può presentare in unico documento la relazione sulla gestione riferita al bilancio consolidato e quella riferita al bilancio di esercizio “...*dando maggior rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento (nuova comma 2 bis).*”

Novità del D.Lgs 173/2008:

Comunicazione operazioni con parti correlate



Art. 2427 c. 1 – 22 bis: le operazioni realizzate con **parti correlate**, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, **qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.** Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Bilancio abbreviato- limitazione dell'informativa (art. 2435 bis- 5c):

- maggiori azionisti
- organi amministrazione controllo

Operazioni con parte correlate

Avvicinare le società che non adottano gli IAS/IFRS a quelle che li adottano

Obiettivo: “...L’informativa sulle operazioni di una certa importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare lo stato patrimoniale di una società nonché quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene (Direttiva 2006/46 – premessa p. 6).

Per definizione di “parti correlate” si rimanda allo IAS 24

Comunicazione Operazioni fuori bilancio

Art. 2427 c. 1-22 ter: la natura e l'obiettivo economico di **accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, **a condizione** che i rischi e i benefici da essi derivanti **siano significativi** e l'indicazione degli stessi **sia necessaria** per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Bilancio abbreviato- limitazione dell'informativa (art. 2435 bis- 5c):

- natura e obiettivo economico